

MEMORANDUM DI INTESA TRA LA CROAZIA, L'ITALIA E LA SLOVENIA SULLA PROTEZIONE DELLA MINORANZA ITALIANA IN CROAZIA E SLOVENIA

(15 gennaio 1992)

Ispirati dall'Atto Finale della Conferenza sulla Sicurezza e Cooperazione in Europa, dalla Carta di Parigi per una Nuova Europa e da altri documenti della CSCE relativi alla Dimensione Umana e, in particolare, dalla sezione del Documento della Riunione di Copenhagen della Conferenza sulla Dimensione Umana della CSCE riguardante i diritti delle minoranze, e dal Rapporto della Riunione di Esperti della CSCE sulle Minoranze Nazionali, tenuta a Ginevra nel 1991.

Confermando il carattere autoctono come anche le specifiche caratteristiche della minoranza italiana, in relazione al problema dell'esodo della popolazione italiana dalle regioni da essa storicamente abitate;

Avendo considerato che la minoranza italiana, storicamente insediata nelle Repubbliche di Croazia e Slovenia, si troverà a risiedere in due Stati separati dopo il riconoscimento dell'indipendenza di quelle due Repubbliche;

Considerando l'importanza di mantenere, anche alla luce di accordi internazionali preesistenti, il riconoscimento dell'esistenza di un'unica minoranza italiana e la conseguente necessità di un uguale trattamento di tale minoranza in entrambe gli Stati;

Avendo considerato che nel quadro della Conferenza de l'Aja la Repubblica di Croazia e la Repubblica di Slovenia hanno intrapreso l'attuazione delle condizioni poste nel Capitolo II del Piano di Pace presentato da Lord Carrington sull'adozione di un sistema legale per la protezione delle minoranze;

I Governi di Croazia, d'Italia e di Slovenia si impegnano, sottoscrivendo il presente Memorandum, a concludere appena possibile, dopo il riconoscimento dell'indipendenza della Croazia e della Slovenia da parte dell'Italia, Trattati bilaterali tra Italia e Croazia, Italia e Slovenia, e Croazia e Slovenia, per la protezione della minoranza italiana in quei

due Stati, che si baserà sugli accordi internazionali pertinenti e sugli impegni della CSCE, nonché sui seguenti principi fondamentali:

1. Conferma del carattere autoctono e riconoscimento dell'unicità e delle specifiche caratteristiche della minoranza italiana, e conseguentemente della necessità del suo eguale trattamento in entrambi gli Stati.

2. Riconoscimento della soggettività giuridica, in base alla legge nazionale della Croazia e della Slovenia, alla organizzazione maggiormente rappresentativa della minoranza italiana, attualmente l'Unione italiana, come la sola rappresentante della minoranza italiana nel suo insieme in entrambi gli Stati.

3. Conferma dell'uniformità del trattamento di legge della minoranza italiana basato sui diritti acquisiti attualmente esistenti, compresi quelli derivanti da strumenti internazionali.

Conferma dei diritti nuovi derivanti da leggi costituzionali o altre leggi croate o slovene, allo scopo di mantenere detta uniformità.

4. Nelle regioni di entrambi gli Stati in cui risiede la minoranza:

- libertà di movimento dei cittadini croati o sloveni appartenenti alla minoranza italiana;
- libertà di lavoro per i cittadini croati o sloveni membri di questa minoranza, impegnati in attività concernenti la minoranza (es.: istituzioni, scuole, *media*, ecc.)
- tutela contro la discriminazione in base alla cittadinanza rispetto a cittadini croati o sloveni normalmente impiegati, che siano membri della minoranza italiana.

(traduzione non ufficiale a cura del Servizio studi)